



COMITATO NAZIONALE UNIONE SPORTIVA ACLI
ROMA 15 DICEMBRE 2001

Delibera U.S.Acli per la certificazione sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche

Visto

Il decreto del Ministero della Sanità riguardante le **Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica** (D.M.S. del 18.2.82 integrato e rettificato dal D.M.S. del 28.2.83) con il quale s'adottavano i criteri tecnici generali per l'attività agonistica demandando alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti la qualificazione agonistica e non a chi svolge attività sportiva,

visto

la circolare esplicativa del Ministero della Sanità del 31.1.83 n. 7 (Prot. N. 500 Med. Sport) nella quale si chiarisce l'interpretazione da dare alla componente agonistica definita come **forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente** - e soprattutto in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i **giochi della gioventù** a livello nazionale -, **per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello**; dalla quale si deduce che l'attività sportiva agonistica non è sempre sinonimo di competizione e che l'aspetto agonistico è presente in tutte le attività sportive e da solo non è sufficiente a configurare un'attività sportiva,

visto

il Decreto del Ministero della Sanità riguardante le **Norme per la tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche** (D.M.S. del 28.2.83 – GU n 72 del 15.3.83) nel quale si precisa che i soggetti praticanti attività sportiva *non agonistica* devono sottoporsi, preventivamente e con periodicità annuale, a visita medica intesa ad accertare il loro stato di buona salute,

visto

anche la legislazione regionale in materia di tutela e certificazione sanitaria per le attività sportive,

precisato

che l'Unione Sportiva Acli è un Ente di Promozione Sportiva nazionale riconosciuto dal Coni e che è demandato ad essa il compito di definire la finalità *agonistica e non* dell'attività sportiva dei propri associati; che l'Unione Sportiva Acli è Ente di Promozione che agisce nella linea dello sport per tutti come scelta per umanizzare la vita e che a tal fine promuove e sviluppa attività e manifestazioni di carattere motorio e sportivo per tutti, in particolare per rendere protagonisti nell'associazionismo sportivo i lavoratori, i giovani, le donne, gli anziani, gli emarginati e i portatori di handicap che intendano realizzare un'esperienza di partecipazione qualificata come momento di educazione e di crescita personale e quale occasione di impegno per lo sviluppo della società civile,

precisato che

le *attività motorie e sportive dell'USAcli* hanno specificatamente carattere formativo, ricreativo, promozionale e nella maggioranza dei casi non hanno carattere di sistematicità e di conseguimento di prestazioni sportive ad alto livello,

il Comitato Nazionale stabilisce

che le attività motorie e sportive dell'USAcli sono da considerarsi, per quanto in premessa, **NON AGONISTICHE** e pertanto i partecipanti alle stesse devono osservare le norme per la certificazione sanitaria previste dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 febbraio 1983 riguardante la tutela dell'attività sportiva non agonistica.

Tuttavia l'attività sportiva nazionale promossa e/o organizzata dalla Presidenza Nazionale dell'USAcli, se rappresentante la conclusione di attività da fasi propedeutiche territoriali e riservata quindi alle sole società vincitrici di manifestazioni territoriali, configurandosi in essa un'attività sportiva sistematica e/o continuativa è da qualificare ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA e deve osservare le norme per la certificazione sanitaria previste dal DMS 18 febbraio 1982.

L'attività sportiva nazionale dell'USAcli, promossa e/o organizzata dalla Presidenza Nazionale, aperta a tutte le società, e non rappresentante quindi il momento conclusivo da fasi territoriali e non, e non essendo riservata a squadre vincitrici di altre fasi, è qualificata invece, come di regola, NON AGONISTICA.

In virtù del decentramento in atto agli organismi territoriali dell'USAcli, è ad essi demandata la possibilità di qualificare la certificazione sanitaria necessaria per la partecipazione all'attività sportiva da essi organizzata.

La certificazione sanitaria richiesta non può essere in alcun caso di livello inferiore a quella prevista dal presente deliberato e dalla legislazione della regione di competenza.

I regolamenti delle attività sportive devono obbligatoriamente precisare la certificazione sanitaria richiesta ai partecipanti.

Il presente deliberato viene trasmesso al Ministero della Salute per eventuali successivi atti di competenza.